

DETERMINA N. 191/2020

SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE TRASFERTE DI LAVORO 2019-2020. RIMODULAZIONE
IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE PARZIALE DEL CONTRATTO CIG
779225436C

il Segretario generale

Premesso che:

- con determina n. 22/2019 del 26 febbraio 2019, il servizio di gestione delle trasferte di lavoro è stato affidato alla Edentours Snc di Ronco Alessandra e C., con sede in Via Accademia Albertina n. 3/bis Torino, P.I. 00465850014, per un corrispettivo presunto massimo pari a € 13.200,00 IVA esclusa, € 16.104,00 IVA compresa, relativamente ai diritti d'agenzia;
- il contratto è stato sottoscritto il 26 febbraio 2019 mediante stipula sul portale del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e fissando la relativa scadenza al 31 dicembre 2020;

Atteso che:

- in data 28 febbraio 2020 il direttore dell'esecuzione/responsabile del procedimento rilevava che la diffusione del virus Covid-19 determinava una situazione per la quale veniva dichiarata l'emergenza e in relazione alla quale venivano adottati diversi provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso;
- l'art. 107, del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce al comma 1: *"a) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione"*;
- il medesimo art. 107, che stabilisce al comma 7 che: *"Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture"*;
- la situazione emergenziale determinata dalla diffusione del virus Covid-19 si configura come circostanza speciale, non prevedibile al momento della stipulazione del contratto, che impedisce in via temporanea che i servizi procedano utilmente, rientrando pertanto nella fattispecie definita dall'art. 107, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, in quanto le condizioni determinate dalla situazione emergenziale impediscono il regolare e sicuro sviluppo del processo di esecuzione del servizio;
- in rapporto alla situazione sopra descritta, non sono sviluppabili soluzioni alternative che consentano la normale prosecuzione dell'appalto;
- vista l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i provvedimenti disposti dalle Autorità competenti, è stato previsto per i dipendenti dell'Autorità il lavoro agile straordinario e stabilito che le missioni e trasferte nazionali e internazionali del personale siano limitate alle sole necessità istituzionali imprescindibili;
- di fatto le missioni e le trasferte a partire dal 28 febbraio 2020 non sono state più effettuate, fatte salve le missioni urgenti in un numero davvero esiguo;
- è stato pertanto necessario disporre, ai sensi dell'art. 107, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 la sospensione parziale delle attività dell'appalto di servizi di che trattasi, fatte salve le missioni urgenti;

Rilevato che:

- con D.P.C.M. 3 novembre 2020 sono state approvate nuove e più stringenti misure volte al contenimento dell'epidemia;
- il fornitore, con nota dell'11 novembre 2020, ns. prot. 17740/2020 in pari data ha espresso la propria disponibilità a proseguire nel rapporto contrattuale agli stessi prezzi, patti e condizioni, nonostante il decorso del periodo previsto dall'art. 107 comma 2 del D.lgs. 50/2016;
- l'ammontare del contratto stipulato in data 26 febbraio 2019 sopra citato è di € 13.200,00 oltre IVA e ad oggi, a causa della sospensione sopra descritta, i corrispettivi maturati ammontano ad € 3.729,50 oltre IVA;
- come da verbale dell'11 novembre 2020, sottoscritto tra le parti in ultimo in data 16 novembre 2020, si è preso atto che il servizio è stato sospeso parzialmente dalla data del 28 febbraio 2020 alla data dell'11 novembre 2020;
- a seguito dell'entrata in vigore dell'ultimo D.P.C.M. 3 novembre 2020, in ragione del perdurare dell'attuale situazione emergenziale che impedisce in maniera rilevante l'effettuazione delle prestazioni contrattuali previste, con il verbale di sospensione sopra citato è stata disposta l'ulteriore sospensione parziale del contratto fino al 3 dicembre 2020;
- in virtù dei giorni di sospensione sopra indicati, la data di scadenza del servizio viene ad oggi fissata al 10 settembre 2021;

Visti:

- il Codice dei contratti pubblici approvato con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il Regolamento concernente la disciplina contabile, approvato con delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) n. 6/2013, del 12 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10 *bis*, comma 3, che dispone che le spese di importo inferiore ad € 20.000,00 sono disposte con Determina a firma congiunta del Segretario generale e del responsabile dell'Ufficio Amministrazione, e l'art. 16, comma 1, che prevede che gli impegni di spesa sono assunti dal Segretario generale, salvo l'esercizio della facoltà di delega di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- l'art. 47 del predetto Regolamento che prevede, tra i compiti assegnati all'Ufficio Affari generali, amministrazione e personale, quello di provvedere all'acquisto di quanto occorre per il funzionamento degli uffici dell'Autorità;

Ritenuto, in virtù della sospensione parziale del contratto con la Edentours Snc di Ronco Alessandra e C., con sede in Via Accademia Albertina n. 3/bis Torino, P.I. 00465850014, disposta dal Responsabile del Procedimento con verbale dell'11 novembre 2020, sottoscritto tra le parti in ultimo in data 16 novembre 2020, di ridurre l'impegno di spesa autorizzato con determina n. 22/2019 del 26 febbraio 2019 per € 5.000,00 sul titolo I capitolo 42200, avente ad oggetto "Rassegna e altri servizi", Codice Piano dei conti U.1.03.02.99.999, del bilancio di previsione 2020;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. in virtù della sospensione parziale del contratto con la Edentours Snc di Ronco Alessandra e C., con sede in Via Accademia Albertina n. 3/bis Torino, P.I. 00465850014, disposta dal Responsabile del Procedimento con verbale dell'11 novembre 2020, di ridurre l'impegno di spesa autorizzato con determina n. 22/2019 del 26 febbraio 2019 per € 5.000,00 sul titolo I capitolo 42200, avente ad oggetto "Rassegna e altri servizi", Codice Piano dei conti U.1.03.02.99.999, del bilancio di previsione 2020;
2. di dare atto che la spesa pari ad € 5.000,00 relativa all'esercizio 2021 verrà impegnata ai sensi dell'art. 16, comma 3, del vigente Regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità;
3. il Responsabile del procedimento è il dott. Vincenzo Accardo in qualità di Direttore dell'Ufficio affari generali, amministrazione e personale, incaricato degli adempimenti necessari a dare esecuzione alla presente determina;
4. di autorizzare il pagamento a seguito del ricevimento di regolari fatture e sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite dalla ditta affidataria;
5. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 17/11/2020

il Segretario generale
IMPROTA GUIDO / ArubaPEC
S.p.A.